

Rassegna Professionale



RIVISTA TRIMESTRALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BRINDISI

ANNO XIX - N. 2 - DICEMBRE 2011



San Pancrazio Salentino, Particolare dell'abside della Chiesa Madre (Photo: Ettore Sasso - www.officinefotografichesasso.com)

Nubi minacciose all'orizzonte della nostra professione

di Gian Paolo Zeni - Presidente ODCEC Brindisi

Nel corso della mia vita professionale ed istituzionale mi sono sempre battuto per migliorare la nostra categoria, alla quale sono fiero di appartenere e nella quale continuo a credere molto!

Infatti, ad onta di alcuni giudizi superficiali ed ingenerosi, possiamo a ragione rivendicare il merito di aver contribuito a creare una coscienza tributaria nei cit-

tadini contribuenti, come è testimoniato dalla crescita esponenziale del gettito tributario a partire dagli inizi degli anni settanta, epoca in cui fu introdotta l'IVA unitamente ad una significativa riforma tributaria.

Oggi, dopo aver visto la platea dei colleghi crescere sotto l'aspetto etico, culturale e professionale, mi sento pervaso, insieme a decine di migliaia di essi, da

una deludente, penosa sensazione di appartenere ad una categoria professionale di livello inferiore.

Con enorme disappunto abbiamo letto il testo dell'articolo 4-undecies introdotto nel Disegno di legge di stabilità per il 2012 (Legge n. 183/2011) rubricato "Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini", contenente misure, di fatto, tese ad immiserire la nostra Professione.

Dobbiamo, non senza amarezza, rilevare che soltanto la nostra Professione è stata incisa, negativamente, dai provvedimenti in corso di emanazione.

continua a pag. 2

...in
evidenza

Intervista al
Presidente del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili

In questo numero:

- Il reclamo-ricorso: quali novità ci attendono
- Accertamento esecutivo: facciamo il punto
- Antiriciclaggio: tutti gli obblighi per i commercialisti
- Crisi d'impresa: come prevenirla con il gioco di squadra

La nuova sfida dell'accertamento esecutivo: paure e incertezze dal fronte dei contribuenti

di Francesco Garganese - Avvocato in Lecce

Dottorando di ricerca in diritto tributario presso l'Università degli Studi di Napoli II

Tra le più rilevanti novità introdotte nell'ultimo anno dal legislatore tributario, quella di maggior riflesso risulta, senza dubbio, il c.d. avviso di accertamento esecutivo, istituito dall'art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e volto a sancire una radicale riforma del sistema di riscossione coattiva delle imposte. Sebbene la natura giuridica di tale istituto sia ormai ben nota a tutti gli addetti ai lavori, sarà utile soffermarsi, ugualmente, a delinearne i tratti salienti.

La disposizione normativa di cui si discute, così come convertita in legge ed ulteriormente modificata ad opera del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, prevede, che a partire dall'1 ottobre 2011, gli avvisi di accertamento emessi dall'Amministrazione finanziaria, ai fini delle imposte sul reddito, dell'Irap, dell'Iva ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, dovranno contenere l'intimazione al pagamento delle somme ivi contenute entro il termine di proposizione del ricorso, diventando immediatamente esecutivi trascorsi 60 gg. dalla data di loro notifica. In altri termini, una volta notificato l'avviso di accertamento, il contribuente avrà a disposizione 60 gg. per pagare le somme contestate ovvero proporre ricorso. Decorso tale termine, l'atto passerà in consegna all'Agente della riscossione nei successivi 30 gg. al fine di promuovere la procedura di esecuzione forzata nei confronti del contribuente. In sostanza, viene meno, rispetto al passato, il passaggio intermedio della cartella di pagamento.

E' d'uopo evidenziare che l'attuale disciplina dell'avviso di accertamento esecutivo è frutto di una serie di interventi normativi (forse non ancora ultimati) da parte del legislatore volti ad affinare, a seguito di numerose pressioni ed istanze di categoria, l'originaria versione dell'istituto in parola.

Fatta questa doverosa premessa, anche il meno avvezzo alle dinamiche tributarie giunge a comprendere che l'obiettivo principe di tale epocale riforma sia quello di accelerare i tempi della riscossione e garantire maggiormente l'interesse erariale da eventuali "manovre fraudo-

lente" del contribuente volte a sminuire la consistenza del proprio patrimonio nelle more di un'azione amministrativa promossa dall'Agenzia fiscale. Marginale appare, invece, la finalità, pur manifestata durante i lavori parlamentari, di uno strumento teso a ridurre progressivamente il carico del contenzioso innanzi agli organi della Giustizia Tributaria in luogo di una graduale predilezione di soluzioni alternative quali, ad esempio, il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione.

Mutando la natura giuridica dell'avviso di accertamento, da atto meramente impositivo ad atto di imposizione ed esecuzione al tempo stesso (al riguardo, autorevole dottrina – cfr. C. Glendi – ha coniato il neologismo di "atto impositivo"), mutano anche le strategie difensive che il contribuente vorrà far valere innanzi agli organi della magistratura tributaria.

Senza dubbio, i più frequenti problemi che l'avviso di accertamento esecutivo tenderà a suscitare in sede processuale risulteranno legati alla procedura di notificazione adottata dall'Amministrazione finanziaria. Al riguardo, particolare attenzione dovrà essere posta dall'ente impositore al fine di non incorrere in vizi procedurali che, automaticamente, si rifletterebbero anche sul piano sostanziale. Ed, infatti, la natura recettizia del nuovo avviso di accertamento comporta che un eventuale vizio del relativo procedimento notificatorio non esaurisca i propri effetti in tale sede ma, contribuendo la notifica al perfezionamento dell'atto stesso, sia destinato ad estendersi anche sull'esistenza di un titolo esecutivo su cui legittimamente fondare la successiva

procedura di riscossione coattiva. Conseguentemente, l'eccezione proposta in giudizio dal ricorrente circa l'illegittimità della notifica dell'atto di accertamento, non potrà più dirsi sanata, ex art. 156 cpc, per raggiungimento di scopo, giacché, in tal caso, la proposizione del ricorso non sarebbe suscettibile di perfezionare un atto amministrativo ancora "in itinere" che acquista, invece, efficacia esecutiva solo dopo che siano trascorsi 60 gg. dalla sua valida notificazione.

Ragionando "a contrario" si rischierebbe di legittimare l'ipotesi in cui il contribuente sia portato a conoscenza dell'esistenza della pretesa erariale a proprio carico solo nel corso della fase esecutiva con l'ulteriore "beffa" rappresentata dal dettato normativo dell'art. 57 del Dpr. 29 settembre 1973, n. 602, ai sensi del quale è preclusa al contribuente la possibilità di ricorrere avverso un atto dell'esecuzione eccedendo la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo su cui si riconduce il credito dell'erario.

Altrettanto problematica si palesa l'esigenza di proporre avverso l'avviso di accertamento esecutivo l'istanza di sospensione ex art. 47, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Invero, se in passato la difesa del contribuente, dopo aver proposto ricorso avverso l'atto di accertamento, era solita attendere la notifica della cartella di pagamento per proporre legittimamente l'istanza cautelare (non assumendo l'avviso di accertamento efficacia esecutiva), d'ora in avanti, la medesima istanza cautelare dovrà essere proposta in sede di proposizione di ricorso. Vero è che prima della scadenza dei 60 gg. decorrenti dalla sua notifica, l'avviso di accertamento non

assume la natura di titolo esecutivo, bensì solo quella di mero atto di precetto che, di per sé, non consente all'Agente della riscossione di aggredire il patrimonio del contribuente. In linea di principio, quindi, la domanda cautelare dovrebbe risultare ammissibile, per sussistenza di "periculum", solo dopo che siano trascorsi 60 gg. dalla notifica dell'atto di accertamento, termine entro il quale il contribuente dovrà aver già proposto il ricorso.

Tuttavia, al di là di alcune osservazioni di natura prettamente processuale, l'aspetto di maggior incisività pratica che la norma manifesta nei confronti del contribuente consiste nella previsione di una sospensione automatica dell'atto per 180 gg. decorrenti da quanto l'Agente della riscossione abbia ricevuto in carico l'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia fiscale. Sebbene tale sospensione automatica dell'atto, introdotta dal legislatore solo in sede di novella normativa, dovrebbe costituire una forma di salvaguardia "a tempo" del patrimonio del contribuente,

è pur vero che tale misura non rende del tutto immune il privato dalle azioni dell'Agente della Riscossione il quale, pur dovendo attendere il decorso complessivo di 270 gg. circa (60 + 30 + 180) prima di poter richiedere il pignoramento, è legittimato, per stessa disposizione normativa (cfr. art. 29, c. 1, lett.b), ad avviare azioni cautelari e conservative (iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo) sui beni del contribuente. Ne consegue che, laddove il contribuente non riuscisse ad ottenere giudizialmente la sospensione dell'avviso di accertamento, valevole com'è noto sino alla pronuncia di merito, lo stesso sarebbe, comunque, esposto a notevoli ingerenze patrimoniali da parte di Equitalia Spa. A ciò si aggiunga l'ulteriore previsione normativa (cfr. art. 29, c. 1, lett.b) in base alla quale "in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione", opportunamente motivato nell'atto di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine di sospensione automatica della

riscossione è destinato a non operare.

Come si può vedere, da una brevissima disamina di alcuni aspetti critici dell'avviso di accertamento esecutivo emergono non poche perplessità in ordine alla struttura sinora data dal legislatore alla norma. Certamente, la previsione di un doppio binario tra riscossione a mezzo di accertamento esecutivo e riscossione a mezzo ruolo, tuttora adottato per altri fini, risulta dispendioso e confusionario per chi, come il contribuente, è già vessato da una infinità di adempimenti differenti. Ciononostante, la validità tecnico-giuridica dell'avviso di accertamento esecutivo dipenderà molto dall'esito che la riforma in commento assumerà prossimamente soprattutto alla luce di un sistema economico e sociale allo stato fortemente depresso ed incapace, secondo quella che è la cronaca quotidiana, di far fronte alle pretese quantitative e tempistiche dell'Erario. Una sfida che il nostro legislatore ha inteso, evidentemente, intraprendere. ■

Le novità nel regime di tassazione delle rendite finanziarie

di Gianleo Moncalvo - Vice Presidente UGDCEC di Brindisi

La "Manovra di Ferragosto" (D.L. 13 agosto 2011, n. 138 conv. con modif. con L. 14/09/2011, n. 148) ha sancito un riordino delle aliquote delle rendite finanziarie, non realizzate in regime d'impresa, lasciando però invariati i principi ispiratori del sistema di tassazione di questo tipo di proventi. Il legislatore continua a preferire la tassazione a titolo definitivo mediante ritenute generalmente operate dagli intermediari e quasi sempre in base al principio di cassa.

Le disposizioni contenute nel D.L. 138 sono finalizzate ad unificare, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le aliquote del 12,50% e del 27%, applicate ad alcuni redditi di natura finanziaria ad un livello intermedio stabilito al 20%.

Pertanto, mentre **augmenta** l'aliquota sui redditi provenienti dai titoli obbligazionari e simili emessi da banche e imprese private con durata superiore ai 18 mesi, dai dividendi su partecipazioni non qualificate, dai proventi derivanti da Oicvm e dalle plusvalenze da partecipazioni non qualificate, dai certificati di massa, dalle rendite perpetue, dai pronti contro termine, si **abbassa** la tassazione degli in-

teressi e proventi dei conti correnti bancari e postali, dei depositi di risparmio, dei certificati di deposito.

Sono escluse inoltre dall'ambito di applicazione della riforma i redditi riconducibili a:

- titoli di stato;
- obbligazioni emesse dagli Stati cd. "white list";
- titoli di risparmio per l'economia meridionale;
- piani di risparmio a lungo termine;
- interessi e canoni di cui al co. 8-bis, dell'art. 26-quarter, D.P.R. 600/1973;
- utili di cui all'art. 27, co. 3-ter, D.P.R. 600/;
- risultato netto maturato delle forme

di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 5.12.2005, n. 252.

Per i redditi derivanti da partecipazioni cd. qualificate rimane invariata la concorrenza alla formazione del reddito degli utili che restano rilevanti nella misura del 49,72% (40% se formati con utili prodotti fino al 2007), da assoggettare alle normali aliquote Irpef. Rimangono inalterati i criteri per individuare la tipologia della partecipazione (qualificata o non qualificata). Le regole sono quelle indicate dall'articolo 67 del Tuir.

Resta fissata al 100% la quota di concorrenza al reddito complessivo di utili erogati da società collocate in paradisi fiscali.